

Seminario

GLI EDIFICI PRODUTTIVI COLPITI DA INCENDIO



Verona, 29 giugno 2023

IL RUOLO DEL CONSULENTE TECNICO NEL SETTORE PENALE

Fase delle indagini preliminari

E' diretta dal pubblico ministero che si avvale:

- della polizia giudiziaria
- del consulente tecnico

Art. 359 c.p.p.

Consulenti tecnici del pubblico ministero

1. *Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici ed ad ogni altra operazione tecnica per cui non sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera.*

Art. 360 c.p.p.

1. *Quando gli accertamenti previsti dall'art. 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e delle facoltà di nominare consulenti tecnici.*
2. *Si applicano le disposizioni di cui all'art. 364 comma 2.*
3. *I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno il diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.*

Incidente probatorio

Art. 392 c.p.p.

Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:

a)

b)

c)

d)

e)

f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile

g)

Dibattimento

Art. 501 c.p.p.

Per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili

IL RUOLO DEL CONSULENTE TECNICO NEL SETTORE CIVILE

Procedimenti di istruzione preventiva

Art. 696 c.p.c. Accertamento tecnico e ispezione giudiziale.

Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la condizione di cose, può chiedere, a norma dell'art. 692 ss, può chiedere che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale.....

L'accertamento di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica.

Art. 696 c.p.c. Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.

L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 696 c.p.c., ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali e da fatto illecito. ...

Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Se le parti si sono conciliate si forma processo verbale di conciliazione.

Giudizio civile ordinario:

principio dispositivo

regime di preclusioni

Aperture:

distinzione tra consulenza percipiente e consulenza deducente

Sez. 3 - , Ordinanza n. 3717 del 08/02/2019 (Rv. 652736 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: ANTONELLA PELLECCIA. Relatore: ANTONELLA PELLECCIA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

La **consulenza** tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente **percipiente**), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61

Cod. Proc. Civ. art. 62

Cod. Proc. Civ. art. 194

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27776 del 30/10/2019 (Rv. 655818 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: GIULIA IOFRIDA. Relatore: GIULIA IOFRIDA.

138 PROVA CIVILE - 045 INDAGINI

PROVA CIVILE - **CONSULENZA** TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - INDAGINI Acquisizione di documenti non ritualmente prodotti dalle parti - Inutilizzabilità delle conclusioni dell'ausiliario - Nullità della c.t.u. - Esclusione - Fondamento.

In tema di **consulenza** tecnica d'ufficio, anche quando questa sia **percipiente**, ossia disposta per l'acquisizione di dati la cui valutazione sia rimessa all'ausiliario, quest'ultimo non può avvalersi, per la formazione del suo parere, di documenti non prodotti dalle parti nei tempi e modi permessi dalla scansione processuale, pena l'inutilizzabilità delle conclusioni del consulente fondate sui detti documenti in violazione delle regole di riparto dell'onere probatorio, essendo in conseguenza irrilevante la mancata tempestiva proposizione dell'eccezione di nullità della **consulenza**.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 **CORTE COST.**

Cod. Proc. Civ. art. 194

Cod. Proc. Civ. art. 157

Sez. 2 - , Ordinanza n. 27723 del 12/10/2021 (Rv. 662444 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.

138 PROVA CIVILE - 042 ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI

PROVA CIVILE - **CONSULENZA TECNICA** - CONSULENTE D'**UFFICIO** - ATTIVITA' - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI Assunzione di informazione dalle parti - Legittimità - Preventiva autorizzazione del giudice - Necessità - Esclusione - Valutazione delle dichiarazioni ai fini della formazione del convincimento del giudice - Ammissibilità - Contestazione - Querela di falso - Necessità - Fondamento.

Il consulente **tecnico d'ufficio**, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice, atteso che tali informazioni, di cui siano indicate le fonti in modo da permetterne il controllo delle parti, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, unitamente alle altre risultanze di causa; peraltro, il c.t.u., in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale, sicché il verbale redatto, attestante le dichiarazioni a lui rese, fa fede fino a querela di falso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 **CORTE COST.**

Cod. Proc. Civ. art. 194

LA CTU CHE VORREMMO

- Completezza;
- Sinteticità;
- Accuratezza nella tecnica redazionale;
- Puntualità nella risposta alle osservazioni.